



**DIPARTIMENTO DI DANZA**  
**SCUOLA DI DANZA CLASSICA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO**

del Corso di Diploma Accademico di primo livello



**ORDINAMENTO**

del

Corso di Diploma Accademico di primo livello in Danza Classica  
ad Indirizzo Tecnico-didattico

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali (D.M.30.09.2009 n.125) e dello Statuto della Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala (di seguito denominata Accademia), l'organizzazione e l'Ordinamento del Corso di Diploma Accademico di primo livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico.

## **Art.1**

### **(Istituzione del Corso)**

- 1) E' istituito presso l'Accademia Teatro alla Scala il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Danza Classica ad indirizzo Tecnico-didattico

### Denominazione del Corso

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DANZA CLASSICA AD  
INDIRIZZO TECNICO-DIDATTICO

### Dipartimento di appartenenza

DANZA

### Scuola di appartenenza

SCUOLA DI DANZA CLASSICA

## **Art.2**

### **(Definizioni)**

- 1) Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
  - a. **aree disciplinari:** l'inserimento dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n.125 del 30 settembre 2009;
  - b. **attività formative:** tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni

- pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c. **campo disciplinare**: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
  - d. **Consiglio di Corso**: organo deputato al coordinamento delle attività didattiche del Corso di studio;
  - e. **corsi di formazione pre-accademica**: l'insieme delle attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità nel campo della pratica coreutica necessarie per accedere all'Alta formazione coreutica;
  - f. **Corso di studio**: il Corso di Diploma Accademico di I livello;
  - g. **credito formativo accademico (di seguito denominato CFA)**: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio;
  - h. **curriculum**: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
  - i. **declaratoria**: la descrizione del settore disciplinare;
  - j. **dipartimento**: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica della scuola ad esso afferente;
  - k. **obiettivi formativi**: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
  - l. **offerta formativa**: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Accademia;
  - m. **ordinamenti didattici del Corso di studio**: l'insieme delle discipline e delle attività previste nel curriculum del corso di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
  - n. **regolamento del Corso di studio**: il regolamento concernente la funzionalità del singolo corso di studio;
  - o. **settori artistico-disciplinari**: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
  - p. **struttura didattica**: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

### Art. 3

#### (Organi del Corso di Diploma di I livello)

- 1) Il coordinamento delle attività didattiche del Corso di Diploma di I livello è affidato:
  - a. al Consiglio di Corso costituito:
    - 1) dal coordinatore;
    - 2) dal tutor;
    - 3) da 4 docenti eletti dal Consiglio Accademico tra i docenti a tempo indeterminato o determinato e docenti a contratto che ricoprono uno o più insegnamenti nel Corso

- e che abbiano dichiarato la propria opzione ai fini della elezione degli Organi di coordinamento;
- b. al Coordinatore didattico del Corso individuato tra i coordinatori che fanno parte della struttura didattica dell'Accademia. Al coordinatore è affiancato un tutor, sempre in organico alla struttura didattica, che collabora alla gestione organizzativa e logistica e al monitoraggio in aula delle attività didattiche; la carica di Coordinatore del Corso, su delibera del Consiglio Accademico può essere ricoperta ad interim dal Direttore del Dipartimento Danza;
  - c. compiti del Coordinatore e del Consiglio di Corso sono:
    - 1) coordinare, sulla base della programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività formative e la verifica dei risultati;
    - 2) elaborare, al termine di ciascun anno accademico, una relazione al fine di valutare la programmazione e l'organizzazione didattica del corso attivato;
    - 3) inviare la relazione finale annuale al Consiglio Accademico che la integra con una propria valutazione e la inoltra al Nucleo di valutazione;
    - 4) formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
    - 5) proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche del regolamento didattico del Corso;
    - 6) valutare i crediti e gli obblighi formativi aggiuntivi (debiti) degli studenti ammessi e iscritti al corso di studio;
    - 7) proporre al Consiglio Accademico la composizione delle commissioni degli esami di ammissione, di profitto e di prova finale;
    - 8) proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico.

#### **Art.4**

##### **(Ammissione al Corso di Studio)**

##### **Ammissione al Corso Accademico di I livello**

- 1) L'ammissione al Corso Accademico di I livello in Danza Classica ad indirizzo tecnico-didattico è subordinata al superamento di una selezione regolamentata annualmente da apposito **bando**, deliberato dal Consiglio Accademico.
- 2) Il Consiglio Accademico delibera annualmente il numero programmato di studenti ammissibili per l'Anno Accademico successivo, giusta la compatibilità di bilancio ed in base alle risorse logistiche.
- 3) Possono accedere alla selezione cittadini italiani e/o stranieri in possesso di diploma di Istruzione secondaria quinquennale o di titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Il riconoscimento del titolo è deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4) E' inoltre richiesta un'adeguata preparazione teorico-pratica di base di almeno otto anni di studio in danza classica e/o in danza contemporanea certificati da scuole, istituzioni o centri di danza (oppure autocertificazione). Tale preparazione sarà verificata attraverso una prova

teorico-pratica volta a verificare la conoscenza delle tecniche di base della danza classico-accademica e dei principi fondanti delle discipline teoriche. Costituisce titolo preferenziale al momento della selezione il possesso di un'esperienza professionale di almeno due anni attestata da apposita documentazione come ballerino/a presso compagnie di danza o in corpi di ballo italiani o stranieri ed esperienze documentate nel campo dell'insegnamento della danza classico-accademica presso scuole di danza o presso compagnie di danza italiane o straniere.

- 5) I candidati che abbiano superato la prova pratica sono ammessi a sostenere un colloquio per verificarne le motivazioni, le attitudini e le aspettative.

## **Art. 5**

### **(Durata del corso a tempo pieno)**

- 1) Il corso di diploma accademico di I livello ha durata triennale per studenti impegnati a tempo pieno secondo il Calendario Accademico e con obbligo di frequenza. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello, lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

## **Art. 6**

### **(Obbligo di frequenza)**

- 1) La frequenza è obbligatoria.
- 2) L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti i quali abbiano frequentato le lezioni previste per ogni tipologia didattica (teorica, teorico-pratica e pratica) nella misura specificata nei programmi didattici dei singoli insegnamenti e, comunque in misura non inferiore all'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Lo studente che risulti con frequenza inferiore al 80% della totalità delle attività formative è dichiarato **ripetente**.
- 4) Sono in genere giustificate le assenze dovute a:
  - a. motivi di salute o altro, certificati;
  - b. appartenenza ad Organi o Commissioni le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
  - c. partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione, su autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della lezione.

## **Art. 7**

### **(Permessi di lavoro artistico)**

- 1) I permessi di lavoro artistico possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico.
- 2) Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio Accademico prima di firmare il contratto relativo e comunque un mese prima dell'inizio del lavoro stesso, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, e la durata dell'impegno.
- 3) Lo studente che, non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego, dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è dichiarato **espulso**.
- 4) Di norma non vengono concessi permessi di lavoro al I anno di Corso.
- 5) Qualora l'offerta di lavoro provenisse da Istituzioni od enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che l'Accademia stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi dell'Accademia ed il riconoscimento dei relativi crediti.

## **Art. 8**

### **(Ordinamento didattico e Piano dell'offerta didattica)**

- 1) L'Ordinamento didattico del Corso di I livello in Danza Classica ad indirizzo tecnico-didattico prevede un unico tipo di curriculum per tutti gli allievi.
- 2) L'Ordinamento didattico e il piano dell'offerta didattica di seguito riportato nello schema riassuntivo definisce l'articolazione del curriculum del Corso di studio con l'indicazione:
  - a. della denominazione del Corso di studio con l'indicazione della relativa Scuola di appartenenza;
  - b. degli obiettivi formativi del Corso;
  - c. delle discipline e delle attività formative attivate;
  - d. delle differenti tipologie di attività formative (di base, caratterizzanti, integrative o affini, ulteriori, a scelta dello studente, relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
  - e. dei CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
  - f. dei CFA assegnati alla prova finale ed alla prova relativa alla conoscenza della lingua straniera;
  - g. dei CFA assegnati alle attività a scelta dello studente;
  - h. delle forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA contrassegnati con le sigle:  
"E" = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame;

- “ID”= valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente;
- i. della tipologia di svolgimento delle attività formative:
    - “Teorica” = disciplina teorica
    - “Teorico-pratica” = disciplina teorico-pratica
    - “Pratica” = disciplina pratica
  - j. delle propedeuticità e degli sbarramenti:
    - “EV” = esame vincolante
    - “IDV” = idoneità vincolante

VEDI ORDINAMENTO DIDATTICO ALLEGATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

### **Art. 9**

#### **(Crediti Formativi Accademici)**

- 1) Le attività formative che fanno capo al Corso di studio danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore (art. 6 del D.P.R. n. 212/05).
- 2) Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari a completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.
- 3) Rispetto all’impegno complessivo dello studente per ciascun credito, di norma viene assegnato:
  - a. Alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti
  - b. Alle attività teorico-pratiche il 50% delle ore corrispondenti
  - c. Alle attività pratiche il 100% delle ore corrispondentifatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal DPR 212/2005;
- 4) La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è di 60 crediti.

### **Art. 10**

#### **(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)**

- 1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
  - a. il superamento delle prove d’esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera “E”. In tal caso i crediti vengono attribuiti dalla commissione preposta;
  - b. il conseguimento dell’idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere “ID”;
  - c. lo svolgimento dell’attività formative “a scelta dello studente”;
  - d. il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
  - e. il superamento della prova finale.

- 2) Il Consiglio di Corso può riconoscere come crediti:
  - a. Le attività professionali maturate nella specifica disciplina, purché debitamente documentate;
  - b. la partecipazione all'attività artistica;
  - c. crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani o esteri;
  - d. certificazioni accreditate che attestino la conoscenza in forma scritta e parlata di una o più lingue ufficiali dell'Unione Europea tra inglese e francese.

## **Art. 11**

### **(Esami e altre forme di verifica del profitto e Commissioni d'esame)**

- 1) La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività contenute nell'ordinamento didattico.
- 2) Ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti, gli esami e le verifiche di profitto sono sostenuti, al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative, dallo studente che abbia ottemperato agli obblighi di frequenza.
- 3) Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
- 4) Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio Accademico.
- 5) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla "E" o "EV"
  - a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
    - Esame orale
    - Esame scritto
    - Esame pratico
    - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
  - b. la valutazione è espressa da una Commissione nominata dal Direttore e formata da almeno 3 (tre) membri: il Direttore o suo delegato, che la presiede, e due docenti di cui uno titolare della disciplina;
  - c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;
- 6) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le sigle "ID" o "IDV"
  - a. la valutazione consiste in un giudizio di idoneità;
  - b. il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere;
- 7) Nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo.



## **Art. 12**

### **(Propedeuticità e sbarramenti)**

- 1) Le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla “V” = vincolante, affiancate alla sigla “E”= esame o “alla sigla “I” = idoneità, sono da considerarsi propedeutiche.
- 2) Il superamento di tutti gli esami “vincolanti” è da considerarsi condizione necessaria per l’ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del diploma.
- 3) Gli esami e le verifiche di profitto delle attività formative contraddistinte da un numero progressivo vanno sostenuti secondo l’ordine numerico.

## **Art. 13**

### **(PROVA FINALE)**

- 1) Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo.
- 2) Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi, ossia 175 crediti per il Diploma Accademico di I livello.
- 3) Alla prova finale sono attribuiti 5 (cinque) crediti formativi per il Corso di Diploma Accademico di I livello.
- 4) La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello corrisponde a un lavoro individuale nelle due tipologie di attività formativa: pratica e teorica. La prova pratica consiste nella simulazione di una lezione di danza sul programma del corso pre-accademico affrontato nel Triennio. Per ciascuna delle discipline fondamentali sottoposte a esame finale è richiesta una relazione scritta con un’appropriata bibliografia e/o riferimenti artistici e culturali comprovanti l’attendibilità delle fonti e l’originalità della proposta.
- 5) La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di 5 (cinque) membri. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende il/i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un docente della disciplina di indirizzo. La commissione è costituita con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
- 6) Il voto finale è espresso in cento decimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.
- 7) Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
- 8) L’Accademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

## Art. 14

### (Fuori corso, ripetenza e congelamento dell'Anno Accademico)

- 1) Gli studenti che, nell'Anno Accademico di riferimento, non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle materie denominate con la sigla "V" = vincolante, sono dichiarati **ripetenti** e possono ripetere l'anno una sola volta.
- 2) Gli allievi ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi.
- 3) Gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto nelle materie non denominate con la sigla "V" = vincolante, non ottenendo il relativo credito, potranno recuperare il debito formativo l'anno successivo e comunque entro l'ultimo anno di corso.
- 4) Gli studenti che al termine del corso di studio non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che pur in presenza dei crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggiore aggravio economico per l'Istituzione, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di studente **fuori corso**. Tale facoltà verrà o meno concessa dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.
- 5) Lo studente ha la facoltà di chiedere, per gravi motivi personali o di lavoro, il **congelamento** della frequenza dell'intero Anno Accademico di riferimento una sola volta nella propria carriera. La concessione del congelamento è sottoposta a delibera del Consiglio Accademico che ne valuterà la praticabilità in termini logistici e di organizzazione del piano didattico e produttivo dell'anno successivo.

## Art. 15

### (Attività formativa a scelta dello studente)

- 1) Su delibera del consiglio Accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Istituzione specificando i crediti assegnati a ciascuna attività.
- 2) Ogni anno, entro i primi due mesi dell'Anno Accademico, la Direzione indice un incontro fra gli studenti e tutti i docenti a vario titolo responsabili o coinvolti nelle attività a scelta dello studente. Nel corso di tale incontro gli studenti acquisiscono le necessarie informazioni e formalizzano le scelte conseguenti sulla modulistica predisposta.
- 3) All'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente può chiedere di frequentare nell'ambito delle attività a scelta dello studente e senza oneri di spesa per l'Istituzione, attività formative presso Istituti italiani o esteri di corrispondente livello. Il Consiglio Accademico ha la facoltà di deliberare caso per caso l'approvazione della richiesta sulla base della compatibilità della medesima con le esigenze di funzionalità del piano di studi complessivo.

## **Art. 16**

### **(Lingue comunitarie)**

- 1) Al fine del conseguimento del Diploma Accademico di I livello è obbligatoria la conoscenza in forma scritta e parlata della lingua inglese, presente nelle declaratorie dell'Accademia. Il livello della certificazione richiesto, stabilito dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, viene indicato con il grado di competenza linguistica B-1.
- 2) La conoscenza della lingua inglese in forma scritta e parlata può essere accertata tramite idonea certificazione che comporterà l'acquisizione dei crediti ad essa attribuiti nell'ordinamento del corso di studio.

## **Art. 17**

### **(Programmazione didattica)**

- 1) Il calendario accademico è emanato annualmente dal Direttore, previa Delibera del Consiglio Accademico.
- 2) La programmazione didattica può essere aggiornata dal Consiglio Accademico nel corso dell'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della sua iniziale approvazione. Le eventuali successive modifiche della programmazione didattica sono nuovamente deliberate.
- 3) L'orario e la ubicazione spaziale delle lezioni e delle attività formative del Corso di studio sono pubblicati a firma del Direttore con cadenza periodica, di norma trimestrale.
- 4) L'Anno Accademico è diviso in 3 trimestri:
  - I trimestre: ottobre, novembre, dicembre
  - II trimestre: gennaio, febbraio, marzo
  - III trimestre: aprile, maggio, giugno
- 5) Le singole discipline possono essere articolate in due o più moduli la cui durata e la cui titolarità è definita annualmente.
- 6) Di norma ciascuna attività formativa è affidata ad un unico titolare, che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente.

## **Art. 18**

### **(Pubblicità degli Atti)**

- 1) Annualmente l'Accademia pubblica il "**Manifesto degli Studi**". Esso indica:
  - a. Il Bando per l'ammissione al Corso con l'indicazione dei requisiti di ammissione previsti, le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
  - b. Il numero massimo programmato di iscritti;

- c. Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alle iscrizioni al corso;
- d. Il Piano di studio, con le relative discipline e le eventuali indicazioni delle propedeuticità;
- e. Le norme relative alla frequenza;
- f. Il calendario accademico;
- g. La regolamentazione relativa alle attività a scelta dello studente;

## **Art. 19**

### **(Orientamento e tutorato)**

- 1) L'Accademia attiva per i propri studenti servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro.
- 2) L'Accademia istituisce il servizio di tutorato per i propri studenti, volto all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sull'attività dell'Accademia stessa e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

## **Art. 20**

### **(Modalità di trasferimento al corso di diploma dell'Accademia da altre istituzioni affini)**

- 1) Lo studente precedentemente iscritto ad Accademie o Istituti affini di pari livello, italiani ed esteri, può chiedere il trasferimento, con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il termine ultimo stabilito per le iscrizioni.
- 2) La domanda deve contenere il nulla osta dell'istituto di provenienza, la certificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione e la descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di verifica del profitto e la votazione eventualmente riportata. E' inoltre richiesto un curriculum dell'eventuale attività artistica svolta.
- 3) Il Consiglio di Corso valuta l'attinenza della carriera dello studente e qualora il trasferimento venga accolto, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, determina l'ulteriore svolgimento della carriera, valutando il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e indicando l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere nei tempi stabiliti.
- 4) Non sono accettate le domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

## **Art. 21**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'Anno Accademico 2019/2020
- 2) Il Consiglio Accademico è l'Organo Istituzionale preposto a deliberare la proposta al Ministero di eventuali modifiche o aggiornamenti.